LE ORIGINI DELLA CAPPELLA DELLA MADONNA DEI SETTE DOLORI IN LOCALITÀ LA TORRE DI CAVALO

Sulla strada che da Monte porta a Cavalo, in località la Torre, sorge una piccola chiesa dedicata alla Beata Vergine dei Sette Dolori. La costruzione di dimensioni modeste è poco visibile per chi transiti sulla strada; ed è architettonicamente molto semplice. La porta d'ingresso è sormontata da una nicchia, nella quale è rappresentata la Vergine addolorata, cui la chiesa è dedicata. Ancora, Maria appare in un dipinto all'interno, una *Deposizione* di G.B. Lanzeni, risalente al 1709. La tela è posta sulla parete di fondo, dietro all'altare «in marmo policromo di stile barocco semplificato» (¹) ed arricchisce la piccola chiesa che è, per il resto abbastanza spoglia.

La costruzione dell'oratorio risale alla fine del secolo XVII ed è opera di don Sante Gasparini, rettore della venerabile parrocchiale di San Zeno di Cavalo. Nell'ottobre del 1707, un mese prima di morire, don Sante lascia le proprie disposizioni testamentarie. Le indicazioni da lui fornite riguardano diversi elementi, ma mentre egli si preoccupa di disporre ogni cosa per quanto riguarda la propria sepoltura e i lasciti agli eredi – con varie precauzioni per assicurarsi la completa obbedienza –, nessun «articolo» contempla l'eventualità di lasciti ai «poveri». Ciò risponde a quella che, con tutta probabilità, era una situazione già abbastanza diffusa nel XVII secolo: i poveri si sono ormai trasformati in una categoria «a parte», guardata con diffidenza e «controllata» dallo Stato, essendo superata ormai definitivamente la visione del povero quale «volto di Dio» (²).

^{(&}lt;sup>1</sup>) G. RIZZATI, *La chiesa dell'Addolorata a Cavalo*, in AA.Vv., *Fumane e le sue comunità*, vol. I, a cura di P. Brugnoli, Fumane 1990, p. 152.

⁽²⁾ G. COZZI, Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII, Torino 1982. Può essere interessante un confronto con G.M. VARANINI, La Valpolicella dal Duecento al Quattrocento, Verona 1985, pp. 251-260.

La prima preoccupazione di don Sante, quindi, è quella di disporre ogni cosa riguardo al suo funerale; il luogo di sepoltura dovrà essere, di preferenza, «la chiesa o oratorio di Santa Maria dei sette dolori, fatta fabricar a tutte mie spese nella villa di Cavalo», la cerimonia dovrà essere officiata da vari sacerdoti e così via. Egli, poi, ordina, che vengano celebrate varie messe «in remissione de miei peccati» e che, a coloro che saranno presenti, venga distribuito del pane.

Il documento prosegue con l'enumerazione dei beni e del denaro da lasciare ai congiunti. Una particolare menzione meritano alcuni nipoti, «Giacomo e Margarita figlia quondam Domenica mia sorella Guglielmi», cui egli, generosamente, lascia del denaro, sebbene questi lo «hanno pocco conosciuto come zio materno». Erede universale viene nominato il nipote Girolamo Gasparini, « filiuol quondam Giacomo mio fratello», cui vanno «tutti li miei beni mobili, immobili stabili in casa, e fuori ove si ritrovano in qualsivoglia loco di mia ragione presenti, e futuri nomi de debitori, et creditori nel tempo della mia morte di qualunque qualità, e condicione». Di tali beni sarà curatore Cesare Borchia di Monte (³), finché Gerolamo non «sarà gionto all'età prescrita per governare et regere» i beni lasciatigli. Un ampio spazio è dedicato poi all'elencazione di vari beni e terreni lasciati alla chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori –per una somma stimata pari a 260 ducati dal grosso –, e alla descrizione dei paramenti da lui destinati all'oratorio.

La Chiesa venne edificata nel 1698, su terreni precedentemente acquistati da don Sante, che, adeguandosi alla sensibilità religiosa del luogo, decise di dedicare il «suo» oratorio alla Madonna. Il culto mariano è, in effetti, importante nella zona, anche perché, come mette in evidenza Silvana Zanolli (4), è legato ad antichi riti di stampo pagano – in particolare la venerazione alla madre Terra – trasferitisi poi nell'ambito della tradizione cattolica. In particolare, è molto forte la venerazione verso la madre «addolorata», – cui la chiesa è intitolata –, più vicina alle fatiche e alle difficoltà della vita umana e, per questo, mediatrice privilegiata tra Dio e l'uomo.

Dopo la scelta del nome, quando i lavori stanno per essere iniziati, il luogo in cui sorgerà la chiesa viene visitato nel giugno del 1698 da Giovan Battista Calesio, inviato della cancelleria episcopale veronese. Nella relazione che presenta ai suoi superiori, egli si esprime favorevolmente riguardo al progetto di don Sante, elencando però una serie di suggerimenti utili per «fuggire qualche dissensione con il Parroco, che sarà pro tempore». Si tratta di otto punti, con i

⁽³⁾ Sui Borchia di Monte: G.M. VARANINI, *Problemi di Storia economica e sociale della Valpolicella nel Cinquecento e primo Seicento*, in AA.Vv., *La Valpolicella nella prima età moderna (1500-1630)*, a cura di G.M. Varanini, Verona 1987, pp. 147-148.

⁽⁴⁾ S. Zanolli, *Tradizioni popolari in Valpolicella il ciclo dell'anno*, Verona 1990, pp. 192-202. Sempre su questo tema: P. Brugnoli, *Manifestazioni di religiosità in ambiente rurale*, in Aa.Vv., *Chiese e monasteri nel territorio veronese*, a cura di G. Borelli, Verona 1981, pp. 361-366.



La facciata della chiesetta dell'Addolorata a Cavalo (Fumane).

quali vengono circoscritte le possibilità di intervento di colui che controllerà la nuova chiesa, in particolare per quanto riguarda la celebrazione del culto. Così, per esempio, il sacerdote qui destinato, non potrà celebrare in giorno festivo se non dopo la Parrocchiale, non avrà la possibilità di raccogliere l'elemosina né di benedire acqua santa senza licenza del parroco. Gli dovrà inoltre essere proibito l'insegnamento della «Dottrina Cattolica Cristiana in detto oratorio», mentre gli sarà permessa la celebrazione della messa nel giorno dedicato al ricordo di Maria Addolorata.

Analizzato tale documento, il «protonotarius apostolicus praepositus Ecclesiae Veronae», Alessandro Spolverini, concede allo stesso Don Gasparini il permesso di costruire l'oratorio «sine tamen pregiudicio Iurium Parochialium».

Nel settembre dello stesso anno, don Sante si rivolge al notaio Gerolamo Badili per dotare convenientemente la «sua» chiesa. E, in effetti, il sacerdote mostra di tenere particolarmente al «possessivo» – che non manca di introdurre

ogni volta ce ne sia la possibilità – facendo, della costruzione della chiesa, un fatto di prestigio. Come ricorda infatti Marco Pasa (5), la famiglia Gasparini aveva rivestito, tra Cinque e Seicento, un ruolo di notevole importanza e prestigio all'interno della comunità di Cavalo: membri della famiglia sono infatti spesso presenti, alla guida della comunità come massari, stimatori, consiglieri e scrivani. Dall'estimo del 1628, Battista Gasparini emerge come uno tra i maggiori proprietari terrieri del luogo. La famiglia conosce però un periodo di crisi intorno alla metà del Seicento, in coincidenza con rilevanti cambiamenti nel settore agrario. La dotazione dell'oratorio è infatti abbastanza ricca: consiste in vari campi e in alcune costruzioni che «esso Rev. Gasparini non vuole, et non intende che mai de mai siano vendute, permutate ne fatto niun centrato sopra di quelle», stabilendo che restar debino obligate, et hijpotecate alla prenominata Venerabile chiesa».

Oltre alla definizione della dote in terreno, don Sante contempla, nel documento, una serie di elementi da tenere presenti. Innanzitutto, egli si richiama ai principi stabiliti dal Calesio, ordinando la loro puntuale osservanza, quindi passa a fornire una serie di «suggerimenti» per il corretto mantenimento della chiesa e per le messe da celebrare «per l'anima d'esso reverendo Gasparini, fondatore della medema, et de suoi predefonti». Tutto ciò viene stabilito in modo assai puntiglioso: egli vuole che chi di dovere «racolga l'entrate, o faccia lavorare, ovvero affitti li boni tutti infrascritti, et che mantenghi la medema Chiesa delli paramenti, et di tutte le cose necessarie (et pagare le gravezze al Serenissimo Prencipe) con quella riverenza, et ossequio dovuto a tal loco». Il denaro che rimarrà, una volta provveduto alla chiesa, «et suoi paramenti, et anco in certi tempi ... la lampeda, et altre cose necessarie», dovrà essere utilizzato per «celebrare, o far celebrare nella medema tante messe» per la salvezza della sua anima.

Don Sante raccomanda poi, in modo particolare, «che niuno sia di che grado condicione esser si voglia, che babbi gius, o non, babbi ardire di meterli banchi, o banche di sorte alcuna, eccetuato il genuflessorio per li Sacerdoti, et ne tampoco sepolture di sorte alcuna, ne anco con licenza de superiori». Quindi, fatto rilevare «che esso Reverendo Gasparini Magione l'ha fabricata, et dotata a tutte sue spese, non havendo havuto alcun agiuto dalla medema comunità, et ne tampoco da particolari», vieta che alla comunità «sijno imprestati paramenti di sorte alcuna, ne tampoco li calici, od altro, che li potessero aportare alcun danno, o pregiudicio ...». Le stesse raccomandazioni sono ripetute anche nel testamento di don Sante, che nel testo elenca anche le «robbe che sono risservate

⁽³⁾ M. PASA, I Gasparini di Cavalo, in AA.Vv., Fumane e le sue comunità ..., p. 151. Altre notizie sono contenute in G.M. VARANINI, Problemi di storia economica ..., in AA.Vv., La Valpolicella nella prima ..., a cura di G.M. Varanini, p. 147, e in L. PEZZOLO, Istituzioni e amministrazione in Valpolicella nel Cinquecento e primo Seicento, in AA.Vv., La Valpolicella nella prima ..., p. 276.



La pala di Giovanni Battista Lanceni per la chiesa dell'Addolorata.

per la Venerabile chiesa delli sette dolori». Si tratta di diversi oggetti, descritti con molta attenzione: «un calice inargentato con la copa d'argento con la sua patena inargentata e indorata, purificatori diversi n ...; fazoleti per le ampole corporali 2, anime o pale n ... una pianeta bianca a fiori con manipolo, stola et vello con la sua borsa simile [...]; Item una bianca e rossa listà a oro con il resto ut supra; item una morela listà d'argento fornita come sopra; [...]; un messale nuovo stampa del Ciera, et un da morto; tovaglie diverse di lino due, et una con zendala, e riggi; [...]; cordoni da camice diversi; n [...]; una bereta per la messa per il sacerdote; altre robbe, come vasi fiore, [...];».

È quindi evidente la preoccupazione, quasi ossessionante, di fare in modo che, anche dopo la sua morte, la chiesa rimanga così come don Sante l'ha voluta e costruita. Chiunque non voglia «obbedire, addesso per allora lo priva del loco medemo», nel caso si tratti del sacerdote cui la chiesa sarà pro tempore affidata, dello jus se il trasgressore sarà uno dei suoi eredi. Don Gasparini sembra quindi voler trasformare l'oratorio in un «tempio» destinato al ricordo e alla venerazione del fondatore, la cui presenza, grazie a tali disposizioni, dovrà incombere anche negli anni a venire.

Il 17 ottobre 1698, Alessandro Spolverini concede al «Reverendo don Sancti Gasparini Rectoris Parrochialis ecclesiae de Cavalo Veronensis diocesis, qui de licentia nostra a fundamentis erexit, et dotavit Oratorium cum porta in viam publicam in contracta della Torre sub dieta parrochia ad honorem, et sub tittulo B. Maria Virginis de septem doloribus... licentiam sic reverenter petente eodem Rev. Rectore ad Rev. D. Archipresbiteron et vicario feraneo de S. Ambrosia, et in illius absentiam eidemet Rev. Retore illud benedicendi servata forma ritualis Romani, ad hoc ut ad sui libitum sacruum fieri possit sine tamen ullo vel minimo pregiudicio jurium Parrochialium ...». Il 14 ottobre 1707, don Sante Gasparini muore. La cerimonia funebre viene celebrata nell'oratorio di Santa Maria dei Sette Dolori, «ubi tumulatus fuit».

La vicenda dell'oratorio, però, non si esaurisce qui. Nell'anno 1759, al 9 di marzo, i terreni acquistati da don Sante negli anni precedenti il 1698 attraggono l'attenzione dei dieci Savi sopra le decime in Rialto. Questi, «in esecucione delle parti dell'Eccellentissimo Senato, e Serenissimo Maggior consiglio 1333 [...], et altre concernenti la proibicione che hanno li Ecclesiastici, e luoghi pij d'aquistare, o possedere oltre due anni, etiam sotto Commissaria Laicali boni, o rendite disposti ad pias causas», rendono noto di aver «venduto al pubblico incanto gl'infrasciti beni [...] Di Ragione dell'Oratorio sotto il titulo di Maria Adolorata di Cavalo nella Parrocchiale di San Zen di Cavalo».

I terreni sono quelli lasciati in dote da don Sante: «una pezza di terra arrativa con vigne giacente nella pertinenza di cavalo nella contrà di Quare; [...]; Item tanta parte d'una pezza di terra casaliva murata copata con quattro volti, forno, cortivo, orto, et terra prativa arrativa con vigne».

I terreni, messi all'«incanto da Pier Tosona», vengono acquistati per li nomi che dichiarerà» da don Pietro Monselese, che «come maggior offerente bacciò la mazza». Il prezzo pagato ammonta a 150 ducati, come ricorda Alvise Mocenigo XII, deputato alla vendita. Secondo accordi precedentemente stabiliti, il sabato 3 luglio dello stesso 1759, nel Santo Monte di pietà di Verona, don Pietro Monselice «presenti il Signor Liberai Lonera e il Signor Dominico Marconi» cede ad Antonio Gasparini, filio di Gironimo del comun di Cavalo» gli appezzamenti da lui precedentemente acquistati, sempre per la somma di «ducati 150 dal grosso valuta corrente».

Don Pietro, che afferma di «haver fatto il sudeto aquisto per conto, nome et interesse di Don Antonio Gasparini di Girolamo», dichiara di non volere «più averne in quello alcun beneficio, o maleficio, ma che il tutto correr debba a comodo, et incomodo del sudeto Gasparini». A questo punto, Antonio Donato Capitano e Vicepodestà di Verona per la Serenissima riconosce definitivamente le terre in questione «attuale e corporale possesso» di Antonio Gasparini, con le solite formalità, ricordando «a chiunque occorresse che lo stesso debono riconoscere per legitimo Patrone corispondendole le entrate, o affitti. In questo modo, la dote di don Sante è salva, e, insieme ad essa, il prestigio della famiglia».

Un ultimo documento, del luglio 1835, ricorda ancora l'Oratorio. Giuseppe Grasser, Vescovo di Verona per la grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica, in osservanza « de' Sacri Canoni e del Sacro Concilio di Trento» si reca in visita pastorale nel territorio di Cavalo, «affine di promuovere maggiormente, mediante il divino aiuto, la gloria di Dio, il decoro ecclesiastico, ed il vantaggio spirituale delle anime alla Nostra cura commesse».

Visitata la chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori, il vescovo non resta completamente soddisfatto e raccomanda «che ridotti siano a stato più decente i paramenti», affermando che tutto il resto è però «conforme ai Nostri desiderij». Don Gasparini, invece, non sarebbe stato contento: nel suo testamento avrebbe dovuto forse porre un freno anche al tempo perché non rovinasse i «suoi» paramenti.

Valeria Chilese

APPENDICE DI DOCUMENTI

Documento n. 1 (14 ottobre 1707)

Copia della Cedola testamentaria del qd. Reverendo Dn. Santo Gasparini Retor della Villa di Cavalo esistente nei civili della canzeleria Pretoria di Verona, et rilevata con decreto 10 dicembre 1707.

In Christi Nomine anno a Nativitate eiusdem 1707 die vero Iovis 14 Mensis Octobris: Inditione ... in villa Cavali in Domo Venerabilis ecclesiae Parrocchialis Sancti Zenonis Verone districtus. Sapendo io Dn. Santo Gasperini q. Gierolamo hora Maggiore retore della Venerabile parrochiale di S. Zen di Cavalo, e Monte, che nell'istesso tempo, che nel corpo organizato dell'uomo viene dall'Onnipotente mano del Creatore dell'Universo introdotta la forma dell'anima, e lo rende alla morte soggetto, e che non vi è momento nel quale non possa questo da quella disgiungersi, et volendo in tanto che la somma clemenza dell'Altissimo Iddio trino, et Uno mi concede la sanità dell'intelletto, e del corpo disponere de miei beni presenti, e futuri, perché in quel momento in cui piaccia a sua divina maestà poner termine a questa mia vita mortale, non voglio a cose di questo mondo pensare, ma solo a quelle appartengono alla salute dell'Anima mia. Quindi à che risolvo scrivere di proprio pugno questa mia ultima volontà, et ultimo testamento per via di cedola nel modo che segue, et voglio in tutto, e per tutto sia ubidito, dichiarandolo fideicomisso espresso usque in infinitum, come qui seguitando si dirà.

Prima adunque devotamente, et umilmente flexis genibus racomando l'anima mia all'Omnipotente signor Iddio, alla Beatissima sempre Verzine Maria, alli Santi Michel Arcangelo, Giovan Battista, alli Santi Apostoli Pietro, e Paulo, S. Giovanni Evangelista Ss. Gioseffo, et Antonio di Padoa tutti miei devoti, et a tutti li santi, e sante della corte Celeste supplicandoli farmi gracia d'assistermi sempre, et specialmente nel punto della mia morte insieme col mio Angelo Custode, suplicandoli tenermi lontano in ogni tempo, et occasione da ogni peccato et errore, e perdonarmi, et intercedere respetivamente di tutti li miei peccati commessi il perdono.

Separata che sia l'anima mia dal corpo, qual per commando dell'onnipotente Signore Iddio ridato cadavere, commando, ordino, et voglio (essendo nel Veronese) sia sepolto nel monumento sacerdotale posto nella parrocchiale di S. Zen di Cavalo, overo nel monumetno fatto in Cornu evangelis nella mia chiesa o oratorio di Santa Maria de sette dolori fatta fabricare a tutte mie spese nella villa di Cavalo, che ivi piutosto desidero, che altrove, coll'intervento alla sepoltura del Reverendissimo Arciprete, Retori, et curati tutti della Veneratissima pieve di S. Giorgio, et alla medema soggetti con l'Officio, et messe, et caso non si potesse con l'Officio, et messe, in tal caso con tutti li sacerdoti alla detta Pieve sottoposti presenti al funerale, et che campagnano il corpo alla santa sepoltura colle solite, et onorevoli candele a giudicio di prudente sacerdote con quatro torze di lire una per cadauna almeno, che accompagnino il cadavere alla sepoltura, due da quali restino nella Chiesa per accenderle alli Officij come segue, cioè nella Chiesa, ove sarà sepolto il cadavere.

Item per ragion di legato lascio, comando, ordino, et voglio, che il mio erede universale, o chi per lui havrà la cura siano obligati, et obligati farmi celebrare il terzo, setimo, et trigesimo con tutti li Reverendissimi Arcipreti, retori, e curati soggetti alla Pieve sudetta con la distributione di quarte sei formento fatto in pane per ogni officio, e distribuito a chi sarano presenti a detti officij, et messe per l'anima mia, et in remissione de miei peccati, acciò il Signor Iddio si degni ricever/a nella sua gloria.

Item per ragion di legato lascio che per l'erede universale da chi per lui hà fatto celebrare messe trenta da morto, o de santi, juxta rubrica e missali Ropmani con l'elemosina di soldi trenta per cadauna secondo il consueto nella mia chiesa di Santa Maria di sette dolori per il Parroco, o retore che sarà pro tempore, accendendo candele quatro per ogni messa, e caso il retore non potesse, o non volesse siano fatte celebrare da uno, o più Sacerdoti della Pieve sudetta nella mia Chiesa della

B.V. de sette dolori, e non altrove nel corso di mesi sei dal di della mia morte, et per adempiere a quanto di sopra, siano vendute entrate, o utensili di casa delli meno bisognosi per l'erede e di minor danno, secondo a lui parerà più utile, non essendovi soldo, ma che il Retore non passi mai esser escluso volendole lui celebrare, qual sempre sia preferito a cadaun altro anca nella mia Chiesa. Passati poi li sei mesi, il retor possa, e debba costringer l'erede ad adempire, o col far vendere lui in un giorno festivo all'incanto, authoritate propria, o come a lui pararà, tanti beni mobili, o entrata sufficienti per adempire alla mia volontà, et al suffragio dell'anima mia.

Îtem per ragion di legato lascio all'altare de Ss. Gioseffo, et Antonio posto nella Parrocchiale di Cavalo per suo mantenimento una pezza di terra arrativa garba con il boschetto attacato nella pertinenza di Cavalo nella contrà di Valalta sopra la strada, alla quale confina da una la strada comune, dall'altra il vaggio da Valalta, Gasparo Gasparini q. Battista, dall'altra verso mezo giorno Bortolamio Gasparini, come nell'Istromento atti del Sig. Girolamo Badili Nodaro 22 febbraio 1701 al quale etc., qual pezza di terra dovrà aver locata a locacione in ragione di cinque, e mezzo, o di cinque per cento liberi da gravezze ordinarie, et quello si caverà volersene per mantenimento dell'altare medemo appresso l'elemosine, che sono fatte da devoti per onorevolmente mantenire l'Altare ad onore della B.V., e detti Santi medemi, et questa in perpetuo dandoli il possesso adesso per all'ora subito seguita la mia morte nel modo, e forma, che in quel modo si ritroverà, et est la parte dominicale al Regente, o custodi dell'altare, e se alcuno chi sij voglia volesse opponere a quanto ho fatto per questo legato, intendo sia privo di quanto potesse avere da me, a mia eredità, come erede sucessore, o sostituto, o in qualsivoglia modo nominato.

Item per ragion di legato lascio alla Chiesa parrochiale di Cavalo e per uso de Retori in quella, et dono tutte le robbe si mobili, come immobili fatte per uso della medema di che qualità aver si voglia e fabriche della casa tutte, eccetto però tutte quelle delle quali mi servivo per mio uso si mobili, come immobili de quali l'erede sarà libero patrone per disponere a suo beneplacito, ma intendo le donate siano per uso del sucessore o sucessori in perpetuo. E quelle fatte, o comperate per uso della Chiesa siano in perpetuo dastinate per la medema, o sia mobili, o immobili eccetto la cota della Olanda con corde e raggi, l'ostensorio da me comperato a Mantova, di queste mi riservo ivi dispondere a mio beneplacito la cota per uso della mia chiesa della Madona, l'Ostensorio volendolo il Retore, o Massari, o altri mi faccia celebrare tante messe per il valore non havendo però disposto diversamente.

Robbe che sono risservate per la Veneratissima Chiesa delli sette dolori, e da me fatte per uso della medema e sono le seguenti V.E.

Un calice inargentato con la capa d'argento con la sua patena inargentata, e indorata purificatori diversi n° ..., fazoleti per le ampole corporali 2 anime, o pale n°

Una pianeta bianca a fiori con manipolo, stola et vello con la sua borsa simile, et così tutte le seguenti.

Item una bianca, e rossa listà a oro con il resto ut supra Item una morela listà d'argento fornita come sopra Item una bianca, e rossa feriale fornita come sopra Una borsa morela, et altri colori diversi sola Item una negra zambelotto listà d'argento con stola manipolo borsa, e velo Due camisi lino con corde rigi, et omiti Item un camise lino con corde rigi, et omito 2 camisi della olanda con rigi, et omiti Una cota della olanda con corde, e riggi Un messale nova stampa del Ciera, et un da morto Tovaglie diverse di lino due, et una con zendala, e riggi Item una tella olanda con riggi, e zendala cordoni da camice diversi n° ..., et un filisel.

Una bereta per la messa per il Sacerdote

Altre robbe, come vasi fiore seche 4 grande, et altre picole diverse, come nell'inventario nel libro della B.V. di sette dolori al quale etc.

Comando, proibisco, et voglio, che niuno di che grado, e condicione esser si voglia ne con licenza, o no habbi ardire meter banchi, o banche, o genufletori di sorte alcuna nella detta chiesa, o chi pretenderà fare ciò, resti privo del jus (havendolo) in perpetuo, ne passi essere abilitato, se prima non haverà levato il banco.

Etiam per ragion di legato lascio a Bartolomea mia sorella Ducati sei da esserli datti per una volta tanto dall'Erede universale nel corso d'anni due seguita la mia morte in contanti, o in altra forma a piacimento dell'erede non essendo morta avanti il tempo, et essendo morta li faccia celebrare messe dodici con l'officio, e cere per l'anima sua, et non altro. Parimenti li cedo la pezza di terra da Reveoli alla medema, e filiuole vivendo però senza obbligo di evicione d'alcuna persona, e morendo essa, e filiuole non intendo obligare l'erede lasciarla alli filiuoli, o filiuole delle filiuole di detta Bartolomea, ma resti all'Erede, perché l'ho acquistata all'Estimeria come nell'Istromento atti del Signor Giovanni Fiorio Nodaro 29 marzo 1691 in casa al quale.

Perché Giacomo e Margharita figlia quondam Domenica mia sorella Gulielmi mi hano pocco conosciuto per zio materno, anzi con scandalo delli astanti, niente di meno lascio a Giacomo le dadie per lui pagate al clero per il legato del quondam Sebastian Bussella essendo lui obbligato a pagarle, et a Margarita ducati uno vivendo nel corso d'anni due, altrimenti nò.

Perché Bona, Domenica, et Maria sorele filiuole del quondam Giacomo mio fratello sono state dotate la magior parte del mio proprio con la dote de Ducati 150 per cadauna, come appar Istromenti Dotali nelli Atti del Signor Girolamo Badili Nodaro del di come in quelli ali quali etc. e le copie in cosa nel libro Istromentorum, anzi Bona ha hauto ducati dodeci di più delle altre con quelle clausole come si può vedere nelli atti del Signor Giovanne Badili 30 Aprile 1705 il compimento delli ducati 150 di Maria appar Istromento nelli ati del Signor Antonio Zamperini nodaro 11 dicembre 1705 al quale etc. così intendo che la sudeta Bona Dominica, e Maria siano contente, e tacite delle dotti e acrescimenti fatili senza più poter pretendere cosa alcuna dal mio erede beni mobili, o stabili, o altro per qualsivoglia cosa in niun modo ne disturbare, o inquietare il mio Erede, o sucessori.

Item ordino, comando, et voglio, che se il mio Erede universale morse senza Eredi legitimi, et di legitimo matrimonio nati, et procreati per la di lei morte non voglio che sia estrato da miei beni mobili, o immobili alcuna bonché minima quantità sotto qualsivoglia colore, o pretesto legitima, o eredità, come anca dalla morte delli di lui filiuoli, o filiuoli di quello in perpetuo, ma il tutto resti sempre sotto fidei comisso opresso, et il tutto sia distribuito secondo la mia volontà espressa nella presente cedola testamentaria, et ultima volontà come hò ordinato, ordinerò, et dichiararò deliberato proibisco a capo per capo a suoi luoghi terminerò.

Item lascio alla Veneratissima Chiesa, o oratorio della B.V. di sette dolori da me fatta fabricare per ragion di legato per una dote ducati 260 cioè il campo delle quare con vigna stimato ducati 172. Casal mogior prà, e campo con vigna sotto la strada comune tanta parte che ben voglia ducati ottanta otto, et queste per sua dote, come nell'Istromento dotale atti Badili 5 ottobre 1698 al quale etc. aquistata la prima da Giacomo Gasparini q. Francesco 7 Aprile 1692 la seconda da Dominica Sartori 3 ottobre 1671 atti del Signor Antonio Sartori con patto, a condicione, che non passino mai in alcun tempo essere vendute, impegnate, alienate o permutate, ne farli alcun contrato, ma restar debino in perpetuo alla sudeta Chiesa sotto fidei comisso espresso usque in infinitum, come anca se per qualche causa in qualche altro tempo aveniva, o causa parte de miei beni, ragioni, azioni divenissero di ragione della medema Veneratissima Chiesa per legato, o assignacione, il tutto s'intendi per fidei comisso espresso come sopra, facendo comissario (adesso per all'ora il Molto Reverendo Retore della Parrocchiale di Cavalo, e successori) generale con ampla facoltà et autorità di celebrare, e far celebrare per altro sacerdote (non essendovi della nostra casa, ma essendovi sia preferito) tante messe nella Chiesa della B.V. di sette dolori, quanta sarà l'entrata mantenuta prima la Chiesa, e cose

necessarie candele di meza lira l'una almeno le feste, e pagate le graveze al serenissimo Principe far governare li campi vigne, e pradi secondo il bisogno in forma laudibile.

In tutti gli altri miei beni mobili, immobili, stabili, acioni, ragioni nomi de debitori, ereditori, d'affituali di qualsivoglia sorte siano ave esser si voglia, et in qualsivoglia loco presenti futuri capitali fondati, o nò, con tutti li stabili quali consistono di presente nella pezza di terra casaliva detta la Tore casa, corte, orto, e terra prativa, arrativa, boschiva con arbori frutiferi, et non di qualunque sorte frà li suoi confini, tre quarti del campo detto il Bolpeto tutta la cengia avanti, e dietro dalla strada comune, e vicinale in sù sino alli Luteri, Comun, e vaggio di Valalta, col campo del Giesol, e quello era delli Bosselli tutto aquistato, come nelli suoi Istromenti, in casa, Zaline dalla Cengia, Valalta prà, e campo, e tutte quelle di mia ragione havute parte per eredità materna, et parte per li aquisti, et parte per mute fatte da me come nelli suoi Istromenti in casa per il più atti Badili, quali tutte intendo sijno soggette, et sotto fidei comisso espresso, et di più quelle aquisiate da Cesare Borchia dette la Valdatoni con la casa tutta, et il campo tolto dalli Zanoni con Istromenti atti Badili, e Zamperini, et parimente altre che aquistasse avante la mia morte, come ancora tutti li capitali tutti, quali non possono essere affrancati senza essere di nuovo infondati, et questi tutti voglio sijno soggetti al fidei comisso per espresso usque in infinitum tutte non passino mai in alcun tempo essere vendute, alienate, o permutate, nemeno sopra di esse fatto alcun contrato, ma star debino in perpetuo, e conservarsi sotto fidei comisso espresso come anco tutti li aquisti, capitali, boni da me fatti aquistati doppo il presente mio testamento, o cedola testamentaria, et ultima volontà tutti sotto fidei comisso usque in infinitum.

Perciò costituisco mio erede universale usufrutuario per fidei comisso espresso usque in infinitum Girolamo mio nipote filiuolo q. Giacomo Gasparini mio fratello in tutti li miei beni mobili immobili stabili in casa, e fuori ove si ritrovano in qualsivoglia loco di mia ragione presenti, e futuri nomi de debitori, et creditori nel tempo della mia morte di qualunque qualità, e condicione et quandocumque Girolamo sudeto mancasse di vita l'eredità li sostituisco li di lui filiuoli maschi, e di legitimo matrimonio nati, e procreati ugualmente, et mancando li filiuoli d'esso Girolamo li sostituisco li filiuoli di ciascheduno d'essi, e d'ogni di loro respetivamente li filiuoli maschi di legitimo matrimonio nati, e procreati ugualmente, et mancando li filiuoli maschi di legitimo matrimonio nati, e procreati l'uno a l'altro sucessivamente, et reciprocamente usque in infinitum secondo l'ordine delle sucessioni, et prerogative del grado volgarmente per fidei comisso espresso nati però di legitimo matrimonio, et procreati come sopra, et cosa che la linea mascolina delli sudeti discendenti si finisse suceda le femine di legitimo matrimonio nate, et procreate come sopra ma solamente nella terza parte di tutta la mia facoltà per fidei comisso espresso usque in infinitum volgarmente, et mancando una senza filiuoli suceda le altre, et premorte li filiuoli, o filiuole di quelle volgarmente.

Nelli altri due terzi suceda per fidei comisso espresso in perpetuo la Veneratissima Chiesa o Oratorio della B.V. de sette dolori da me fatta fabricare nella pertinenza di Cavalo attacata alla Torre sopra nominata con pato che per li suoi due terzi sia assegnato il campo da Straval detto il Bolpeto col prà attacato il campo del Giasiol con quello era delli Busselli la cengia tutta dal cimo inanzi sino alla strada comune verso matina, e vicinale sopra la strada sino li Luteri dalla strada in sù oltre la caseta qual deve servire per uso della medema Veneratissima Chiesa volendo altro al compimento delli due terzi li assegno tanta terra sotto la Torre quanto accorerà per il compimento delli due terzi, et questa nel campo verso mezo giorno sotto la strada della Chiesa sino nel vaggio da Valalta, et queste le assegno adesso per all'ora per uso d'un Sacerdote potendo overo per suffragio d'un Eremita che custodisca la sudeta Veneratissima Chiesa, et volendo murare l'uscio che passa nella Torre possa morarlo, et il Sacerdote, o Eremita goder solo la Caseta, e Chiesa reservando però sempre il jus a chi de jure se li aspeta, et ita etc.

Proibendo a chi si sia, che mai sia permesso metere cadavere di sorta alcuna, ne anco per modo di deposito nella sudeta Chiesa per qualsivoglia causa, e se il Comun, o altri cioè adimadasse, mai tal

cosa sia permessa, ne da Eredi, ne da Comissari, perché non intendo di darli tal facoltà, anzi in tal caso intendo restino privi di quella facoltà, o autorità che li havessi concesso, così comando, et voglio.

Concedo anca facoltà al Reverendo Retore come sopra di elegere anca un Capellano havendo entrate sufficienti, et non havendone un Eremita assegnandoli il campo del Giesiol, et quello ora delli Busselli nominato di sopra per suo uso, et che tenghi ben governata la soprascrita Veneratissima Chiesa della B.V. con facoltà al Reverendo Retore di dare a lavorante, o affitare a locacion temporale da rinovarsi secondo le leggi o statuti, o a livelo sempre però con magior vantaggio, et utile della Chiesa con pato che non pagando di tempo in tempo passato un mese possa alienar, o affitar ad altri fatali una solene denoncia, così per pato da esser porto nelle occacioni, con pato anca, che non mantenendo li luoghi o casa in laudabil forma, o non coltivando li luoghi sia sempre in libertà, come sopra darli licenza, o locarli ad altri, che lavorino, et paghino a suoi debiti tempi per poter sodisfare, mantenere la Chiesa, e utensili, messe, et altre obligacioni sopra espresse incaricando la conscienza.

Assignando al Reverendo Retore per sue mercedi ducati quatro all'anno, et anca d'avantaggio occorendo secondo la sua conscienza il quale dovrà tenere un libro a parte sopra del quale dovrà metere li utensili della Chiesa le pezze di terra arrative prative conboschive con vigne, et garbe acciò non venghino usurpate, mantenendo le giurisdicioni, assencioni, et possessi, et altre ragioni, et utilità della Veneratissima Chiesa della B.V. di sette dolori, dalla quale riceverà il premio spirituale delle sue fatiche.

Perciò lo supplico in visceribus Christi, et confido come anca nelli sucessori quali tutti sucederano cum onere et honore di tempo in tempo in perpetuo, e se alcuno della famiglia magiona, o Gasparina desiderasse vedar il conto, o regola, in questo fatto supplico il Retore, e successori fasciarlo vedere, come anca al Reverendissimo Monsignor Arcpt della Pieve di S. Giorgio, non perché diffida, ma per levar l'occasione a Girolamo e parrochiani di temerariamente giudicare.

Caso poi che nella famiglia sudeta Gasparina in alcun tempo vi fosse un Sacerdote sia preferito a qualunque altro Sacerdote, et il simile dell'eremita volendo essi.

Et perché Girolamo Bona Domenica, et Maria mio nipote, e Nezze filiuoli quondam Giacomo mio fratello havevano porcione nella casa datta in permuta a Giacomo quondam Francesco Gasparini cioè dalla pertegalia in là verso sera col transito per la portagaglia, e mezza la corte senza orto però come si può vedere dalli termini nelli muri la metà di questo si speta a Girolamo qual importo Ducati cento, e quaranta tre troni, due marcheti due dico Ducati 143, t 2, m.2 così appreciata da Mastro Bartolomio Ferrari di Fumane, et mistro Antonio parimente Ferrari di Gargagnago, et ducati vinti per la sua porcione del campo da Reveoli datto in permuta al sud quondam Francesco che in tutto sono ducati 163 t. 3m. 2 in conto de quali li assegno, o tanti capitali essendovi, o tanta terra in Zaline dalla Cengia acquistato da me da Messer Cesare Borchia, e Valalta da me acquistata all'Estimaria, come nelli suoi Istromenti in caso alli quali etc.

Quali due pezze di terra non sarano soggette al fideicomisso ellegendosi terra, non ellegendosi terra sarano soggete come l'altre, la porcione della casa, e campo sudeta dalle Reveoli spetante a Bona, Dominica, e Maria sorelle mia Nezze s'aspeta a me havendole dotate come il tutto si vedarà nelle carte, o Istromenti dotali atti Badili alli quali come per espresso si dichiara che li tocava per heredità paterna a me s'aspeta per pato come in dete carte, copia in casa.

Parimenti confermo comissario generale di questa mia cedola testamentaria, et ultima volontà, et voglio, che voglia per espresso, e se non potesse valere come testamento, o cedola, voglio voglia come codicillo, o donazione in caso di morte il Reverendo Retore, o Parroco della Venerabile Chiesa Parrochiale di San Zen di Cavalo, e successori in essa, che seguita la mia morte faccia eseguire, et assignare a cadauno, come ne proprij luoghi ho detto col salario de ducati quatro per una volta tanto, oltre li ducati quatro detti di sopra assignati, dando noticia al Reverendissimo Monsignor Arciprete della Pieve di San Giorgio, o a uno de Retori della medema se è stato adempito il tutto, quanto è stato ordinato, et ciò in capo l'anno dal dì della morte.

E perché Gieronimo mio nipote è in età minore perciò li costituiscono per suo curatore Messer Cesare Borchia di Monte suo congionto, come nell'atto, decreto 6 Giugno 1703 atti del Signor Fran-

cesco Fracarolo Canzeliere della Valpolicella al quale sino sarà gionto all'età prescrita per governare, et regere la mia facoltà si mobili come stabili ragioni acioni tanto sogeti al fideicomisso, come non di qualunque e siano ove si voglia, et in qual si voglia loco con ampia autorità, e potestà, come nell'atto sudetto e caso mancasse il Curatore avanti il tempo potrà il Reverendo Comissario Generale, anzi dovrà procurare, che dalla Giusticia ne sii costituito un altro conoscendoli il bisogno, del che in lui mi rimetto, et in lui confido, che per carità procurerà o in suo bone, et vantaggio per beneficio dell'anima, e del corpo. Proibendo in tutto, e per tutto che per qualsivoglia immaginabil causa ne a chi sia ne per qual si voglia somma faccia sicurtà prezo, o laudatore havendo conosciuto, che per tali cause la nostra casa è andata in esterminio con molte altre, e facendone intendo resti privo dell'uso fruto di tutti li miei boni, e di goder fruti di sorte alcuna di quelli, all'ora il Comissario generale in tal caso faccia racogliere tutte l'entrate, et fruti et siino dispensate in beneficio della Chiesa della B.V. de sete dolori et in far celebrare, o celebrare tante messe per li nostri morti, secondo l'entrata che racoglierà, et caso conoscesse ne havesse bisogno per sostenere li suoi filiuoli havendone di legitimo matrimonio nati, e procreati passi soministrarli a quelli, et madre d'essi al governo de medemi però tutto il bisogno anco vi volessero tutte l'entrate, mentre però non facino sicurtà come sopra altrimenti restino privi come il padre di goder entrata da miei beni so getti al fideicomisso, sijno dispensate come ho detto sino li filiuoli di quello saranno in età, et così sucessivamente in perpetuo usque in infinitum, et ciò per conservare la facoltà, e famiglia havendo veduto per esperienza il contrario. E havendo veduto per esperienza che anco li giochi a carte specialmente sono stati il sterminio delle famiglie, case, morte di persone, et altri mali infiniti; perciò proibisco che non passi giuocare a carte, nemeno essere compagno con chi si sia, metere al gioco o benché minima quantità in pena della perdita di tutto come ho detto di sopra per la sicurtà, e prezzo, conoscendo che il giuoco è la perdita della robba anima, et alle volte anca del corpo medemo.

Finalmente dichiaro, voglio, desidero, et comando per espresso, che il tutto sia inviolabilmente osservato in tutto, e per tutto da chi vi sia, essendo mia vera e real intencione senza che passi esser interpretata in altro modo a favor di chi si sia solo a favore della chiesa mia de sette dolori, et non d'altre persone.

> Dionisivi Emendatorius Notarius Cancellerie Pretorie Fidelmente è stata estrata la sudeta copia da un processo coperto con cartoni torchini segnato al di fuori con la lettera F così attesto questo giorno 2 Febraro 1781 correndo l'Ind. decima quarta. Romualdo Zamperini nodaro pub.o.

Documento n. 2 (5 ottobre 1698)

Patrimonio della Venerabile Chiesa della B.V. Maria delli sete dolori nella pertinenza di Cavalo di Valpolicella

In nome del Nostro Signor Giesù Christo l'anno della sua Natività mille seicento novanta otto correndo l'Indicione sesta il giorno di Dominica cinque del mese di Ottobre nella Villa di Cavalo di Valpolicella nella casa, et abitacione dell'infrascritto Reverendo Gasparini fondatore in contrà della chiesa presenti il moltissimo reverendo Signor Don Giovanni Marastoni figlio q. D° Paulo, meser Giovanni Batta: Zuliari filio quondam meser Tonio tutti della Villa di Mazuregha di Valpolicella, et meser Ventura Gottoli figlio quondam Meser Antonio dell'antedetto loco di Cavalo testimoni.

Avendo il moltissimo Reverendo Signor Don Santo Gasparini figlio q. D°. Girolamo detto Majore Retore della Venerabile Chiesa di san Zen di Cavalo di Valpolicella territorio Veronese fabricato una chiesa, o sia Oratorio sotto il titolo della B.V. Maria delli sette dolori frà li confini della Venerabile Parrochiale di Cavalo sudeta, et volendo il medemo Reverendo Gasparini fondatore della medema dottarla, acciò in perpetuo venghi mantenuta con quel onore et riverenza dovvuta a simil loco, et acioche in alcun tempo mai passi apportare alcun bonche minimo danno, et preciudicio alla Parrochiale, et Retore di essa, anzi dichiara, e vuole che il reverendo Retore, o Parochiano sia anteposto a qualunque altro sacerdote ancorche fosse della famiglia Gasparini habbi sempre libertà di celebrarli la Santa Messa nella medema chiesa valendosi detti paramenti, et altre cose necessarie per celebrare solamente nella medema, et non potendoli mai portare in altra Chiesa per qualsivoglia causa niuna eccetuata, ma sempre restar debbino nella medema per suo proprio uso, et chi in contrario farà adesso per alora li priva del jus di potersene servire anca nella medema eccettuato quando si celebrerà per il medemo Reverendo Signor Don Santo Gasparini fondatore di quella.

Il sacerdote poi che pro tempore vi sarà non possi benedire aqua santa, candele, ceneri, palme o altro senza la licenza del Reverendo Parroco del medemo loco di Cavalo, come nelle condicioni Sinodali dell'Illustrissimo et Reverendissimo Monsignor Vescovo Marco Giustiniani confirmate da Reverendissimi Signori suoi sucesori, et decreto della Santa Congregacione de Riti 17, novembre 1607 ne ivi celebrar justa il decreto sudeto li giorni di Natale Epifania Pasqua Pentecoste, Corpus Domini Anunciacione, Asuncione della B.V. Maria delli Ss; apostoli Pietro, et Paulo, di S. Zeno titolare della parrochiale di detto loco di Cavalo, e di tutti li Santi, et Sante senza la licienza del Rev. Retore, o parroco della medema et sucessori in essa, anzi in tatti giorni debbi andare a coadiuvare al medemo Rev. Parroco che pro tempore nelle funcioni che si faranno nella Parrochiale et specialmente alla processione del Signore il giorno del Corpus Domini. Che li altri giorni festivi, e di precetto non debbi celebrare la Santa Messa avanti la Parrochiale senza la dovuta licienza del Rev. Parroco et non volendo obedire, addesso per allora lo priva del loco medemo, et se all'ora l'erede mio universale, o li di lui filiuoli, o li filiuoli di quelli in perpetuo havvano il jus patronato eligendi insieme col Rev. Retore, et successori nella Parrochiale volessero opponersi a quanto di sopra per via juris adesso per all'ora cede il jus, et possano di tutto quello sarà assignato per dote, et sustitucione alla medema Venerabile Chiesa, osia Oratorio al Reverendo Retore o sia Parroco della Parrochiale, et quello racoglia l'entrate, o faccia lavorare, overo affitti li boni tutti infrascritti, et che mantenghi la medema Chiesa delli paramenti, et di tutte le cose necessarie (et pagare le gravezze al Serenissimo Prencipe) con quella riverenza, et osequio dovuto a tal loco, sicuro che ne riporterà dal Signor Iddio la retribucione.

Mantenuta poi che sarà la medema Chiesa, e sue cose neccessarie quello avancerà debba celebrar, o far celebrar nella medema tante messe con l'elemosina di soldi 30 per cadauna per l'anima di esso Reverendo Gasparini, Fondatore della medema et de suoi predefonti secondo la di lui intencione.

Che nella Festa del titolare della medema Chiesa, che si celebra il Venerdì di Passione sia celebrato nella medema una, o più messe, et al Reverendo Parroco gli sia dato per sua elemosina lirace tre, et alli altri l'elemosina ordinaria per cadauno, dovendoli anca cantare il Vespro.

Che havendo entrate sufficienti sia dal Rev. Parroco che pro tempore celebrato nella medema chiesa tutti li Venerdì di Quadragesima, et particolarmente li Venerdì di marzo non impediti per l'anima del medemo Rev. fondatore per remisisone de suoi peccati.

Proibendo per espresso che niuno sia dì che grado condicione esser si voglia, che habbi gius, o non, habbi ardire di meterli banchi, o banche di sorte alcuna, eccetuato il genuflessorio per li Sacerdoti, et ne tampoco sepolture di sorte alcuna, ne anca con licenza de superiori in pena di perdere il gius in caso inobedienza.

Caso che la comunità di Cavalo in alcun tempo adimandasse il comodo con licenza del Reverendo Retore di detto loco di poterli far celebrare Messa nella medema; sia in libertà di concederli il comodo, o non secondo meglio le pararà, stante che esso Reverendo Gasparini Magione l'hà fabricata, et dotata a tutte sue spese, non havendo havuto alcun agiuto dalla medema comunità, et ne tam-

poco da particolari, et volendoli concedere il comodo, non intende che li sijno imprestati paramenti di sorte alcuna, ne tampoco gli calici, o altro, che li potessero aportare alcun danno, o pregiudicio ad esso, o sia alla Parrochiale, e suoi Retori, et ne anca al gius patronato dell'Erede universale del medemo Rev. Gasparinj, et sempre siano in libertà di levarli tal licenza a loro beneplacito, et che tal licenza non passi esser mai datta da alcuno senza licenza del medemo suo erede, o sucessori, che così dichiara, et vuole, et per espresso comanda che sia inviolabilmente osservato, et esseguito, et così sia et chi in contrario pretendesse per viam juris adesso per all'ora in tal caso intende restino privi del medemo jus, et adesso per allora cede il jus all'Illustrissimo et Reverendissimo Vescovo, o al Reverendissimo di lui Vicario Generale, che pro tempore etc. Per primo loco. Per secondo poi a chi non havrà opposto a quanto di sopra, et mancando quandocumque l'erede, e suoi descendenti maschi, et di legitimo matrimonio nati, et procreati, all'ora, et in tal caso il Reverendo Retore, o Parroco habbi il loco principale appresso all'Illustrissimo et Reverendissimo Vescovo o suo Reverendissimo Vicario Generale et così etc.

Volendo finalmente l'antedetto Reverendo Gasparini detto Magion constituirli una dote alla predeta Venerabile chiesa, ossia oratorio per esso fabricata aciò quella in perpetuo sia mantenuta, et officiata con quel onore riverenza, et decoro dovuto ad tanto loco etc.

Per tanto volontariamente spontaneamente, et di moto proprio alla presenza delli sudetti testimoni, e di me Nodaro infrascrito il medemo Reverendo Gasparini fondatore, et ora retore della Venerabile Chiesa di San Zen di Cavalo antedetta li hà assignato, èt li assegna in causa di dote della prenominata Venerabile Chiesa, o sia oratorio l'infrascrite pezze di terra a se spetanti per le cause, come a basso si dirà. Prima una pezza di terra arrativa con vigna giacente nella pertinenza di Cavalo antedeto nella contrà delle Quare, alla quale confina da una la via vicinale, dall'altra Meser Francesco Borghetti dall'altra Sebastian Busselli, et dall'altra Messer Antonio, et fratelli Scali Salvis etc. di quantità di campi uno, quartieri due, et soldi quatro così stimata, et valutata, come fu asserito ducati cento setantadue dal grosso, la qual fu dal medemo Rev. Gasparini aquistata da Messer Giacomo parimenti delli Gasparini detto Moragia f.q. Francesco come per Istromento atti miei sotto il di 7 Aprile 1692 al quale etc. et notificato al registro per la prelacione il di 18 novembre 9. ore 1693.

In tanta parte d'una pezza di terra casaliva murata capata con quatro revolti, forno portegaglia, orto terra prativa, et arrativa con vigne, et altri arbori frutiferi, et non giacente nella medema pertinenza di Cavalo antedeta nella contrà di Casalmaor, che ben voglia ducati ottanta otto dal grosso, alla quale confina da una parte la via vicinale dall'altra Messer Girolamo Borchia vicario nomine, et dall'altre due Messer Giacomo f.q. Messer Giovanne Maria Luteri salvis etc. di quantità di campi uno, e mezo, il qual fù aquistato da esso Rev. Gasparini da Meser Domenico Sartori come per Istromento nelli atti del Sig.r Antonio Suttori Nodaro sotto il di 3 ottobre 1671 al quale che in tutto esse pezza di terra attendono alla somma di ducati 260 dal grosso.

Quali pezze di terra esso Rev. Gasparini non vuole, et non intende che mai de mai quelle siano vendute; permutate ne fatto niun contrato sopra di quelle, ma sempre star, et restar debino obligate, et hijpotecate alla prenominata Venerabile Chiesa, o sia Oratorio di sopra nominato in perpetuo.

Cedendo et.

Facendo etc.

Delle quali cose etc.

Quali pezze di terra sopra nominate, et in dote assignate, et constituite dovrano esser locate alla vendita del sei per cento, qual affitto dovrà esser dispensato in mantenimento della prenominata Venerabile Chiesa di sopra nominata, et suoi paramenti, et anco in certi tempi mantenire la lampeda, et altre cose necessarie, et sopravanzandone dovrà il Rev. Parroco, o retore di sopra nominato adempire, o far adempire per altri Sacerdoti a quanto di sopra fù ordinato.

Prometendoli finalmente esso Rev. Gasparini, o Magione fondatore obbligando se stesso gli heredi, et boni suoi principaliter, et in solidum con le debite renoncie d'evicione, et legitima difesa dessa cose dotate, et donate alla prenominata Venerabile Chiesa per esso Rev. Gasparini fabricata

contro qualunque persona, o persone niuna eccentuata, ad effetto, che in perpetuo sia adempito, et eseguito a quanto hà di sopra ordinato Anco con li pati utili in comune forma, et renoncia delli tre soliti statuti del comun di Verona, et al beneficio di poter dar partita di Monte in pagamento, et generalmente Renonciando etc.

et le cose premesse etc.

Per le osservanza di quali cose etc.

ego Hijeronimus Badilius fq. Ex. mi D. Angeli de clavica Verona publicus Veneta hauctoritate Notarius colegiatus de praemissis rogatus in fid.

> Ab alio simili in forma autentica sub signa, et nomine predicti D. Hijeronimi Badili Not. fideliter exemplatum fuit testor ita esse hoc die 14 M.is Februarij 1781 Ind. XIV Romualdus Zamperini pub. autoritate Not.

Documento n. 3 (17 ottobre 1698)

Alexander Spolverini Marchio I.V.D. Prothonotarius Apostolicus preppositus Ecclesiae Veronensis et in illius episcopatus Vicarius in spiritualibus et temporalibus generalis.

Cum ex fide jurata Reverendo D. Sancti Gasparini Rectoris Parrochialis mentis erexit, et dotavit Oratorium cum porta in viam publicam in contracta della Torre sub dieta Parrocchia ad honorem, et sub tittulo B. Maria Virginis de septem doloribus esse decenter moro extructum, ac provisum de sacris paramentis ad sacrum faciendum, et liberum ab omnibus aspectibus, et prospectibus privatis concedimus licentiam sic reverenter petente eodem Rev. Rectore ad Rev. D. Archipresbiterom et vicario foraneo de S. Ambrosia, et in illius absentiam eidemet Rev. Retore illud benedicendi servata forma Ritualis Romani, ad hoc ut ad sui libitum sacruum fieri possit sine tamen ullo vel minimo pregiudicio jurium Parrochialium, quomodo, et qualiter in infinitum etc.

Datum Veronae ex canzelaria episcopali 17 ottobre 1698

Antonius Rotarius canzelerius

Exemplatum fuit ab alio simili in forma autentica sub signa et nomine suprascripti D. Antonij Rotarij cancelliere Episcopalis testor ita esse hoc die 14 M. sis februarij 1781 Indicione XIV

Romualdus Zamperini Pubblicus autoritate notarius

Avvertenza: I documenti, riguardanti la chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori, mi sono stati messi gentilmente a disposizione da Pierpaolo Brugnoli e da Maria Antonietta Polati ai quali va il mio ringraziamento. Si tratta di vari fogli provenienti da un archivio cui non è stato possibile risalire. Sono tutte copie di originali autenticate dal notaio Romualdo Zamperini nel 1781.